

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'energia

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Comunicato ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2001 in materia di stoccaggio minerario

In applicazione di quanto stabilito all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001, modificato con decreto ministeriale 23 marzo 2005, ed all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, si comunica che la richiesta complessiva ammessa di stoccaggio minerario per l'anno contrattuale di stoccaggio 2011-2012, come dalle richieste dei titolari di concessione di coltivazione valutate da questo Ministero, risulta pari a 14 681 TJ corrispondenti a circa 379 milioni di metri cubi standard di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento a 38,52 MJ/m³.

In attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05, le imprese di stoccaggio comunicano fra loro al fine di verificare che gli utenti abbiano fatto valere una sola volta la priorità riconosciuta per il conferimento di capacità di spazio e di punta giornaliera ai titolari di concessione di coltivazione che richiedono il servizio di stoccaggio minerario.

Per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio minerario, rimane valido quanto stabilito dall'articolo 9, comma 8, della citata Delibera, che prevede l'obbligo da parte degli utenti di comunicare alla stessa Autorità e al Ministero, contestualmente alla richiesta di conferimento della capacità, le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio minerario.

Il presente comunicato è pubblicato nel sito *internet* del Ministero e nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 28 gennaio 2010

